SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002, n. 300.

Regolamento recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e successive modificazioni, recante regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione dell'8 gennaio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 1° luglio 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, il numero di novantadue unità, indicato nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, è aumentato delle sessantotto unità previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, per un numero complessivo di centosessanta unità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza di spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 4-*bis*, così recita:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 15 marzo 1999, n. 59, reca «delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». L'art. 11 così recita:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure orga-

nizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». L'art. 14, comma 2, così recita:

«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo, competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, reca «regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230, reca «regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, reca «regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero».

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, reca «modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, reca «regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato». In particolare l'art. 5, comma 1, così recita:

«Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'art. 2, comma 2, lettere *f)* e *g)*, è stabilito complessivamente in novantadue unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del Gabinetto può altresì essere chiamato a far parte, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, reca «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero». In particolare l'art. 5, comma 1, così recita:

«Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera *h)*, è stabilito complessivamente in sessantotto unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del 30 per cento del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, reca «regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato». In particolare l'art. 10, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 10 *(Disposizioni finali)*. — 1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza di spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'art. 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.».

03G0005

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2002.

Istituzione e organizzazione interna del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 257;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, con il quale l'on. Mirko Tremaglia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2001, che conferisce all'on. Mirko Tremaglia l'incarico di Ministro per gli italiani nel mondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di italiani nel mondo al Ministro senza portafoglio on. Mirko Tremaglia;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per gli italiani nel mondo

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per gli italiani nel mondo, di seguito denominato Dipartimento, è costituito come struttura generale della Presidenza e organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Ministro per gli italiani nel mondo

1. Il Ministro per gli italiani nel mondo, di seguito denominato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro, anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati, nonché conferire incarichi di studio e di consulenza.

Art. 3.

Funzioni

1. Il Dipartimento fornisce al Ministro, nell'ambito delle funzioni delegate, il supporto per lo svolgimento di compiti relativi:

a) alla promozione culturale e all'informazione delle comunità italiane all'estero al fine di mantenere il legame con il Paese di origine;

b) alla promozione e alla tutela dei diritti politici e civili degli italiani residenti all'estero;

c) all'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunità italiane all'estero, nonché alle provvidenze per gli italiani che rimpatriano;

d) alle politiche generali concernenti le comunità italiane all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, ai fini dello sviluppo del loro legame con la madrepatria.

2. Il Dipartimento provvede, in particolare, all'organizzazione delle strutture al servizio di commissioni e di gruppi di lavoro collegiali operanti nell'ambito delle attività del Dipartimento stesso.

3. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli affari generali, amministrativi, contabili e relativi al personale.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attività delle strutture a livello dirigenziale e ne assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

2. Il capo del Dipartimento, che può avvalersi di una propria segreteria, cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.

3. Il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, può conferire l'incarico di vice capo del Dipartimento al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento stesso.

4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio è temporaneamente assunta dal capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.

5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il servizio affari generali, contabili, gestione del personale e archivio. Il capo del Dipartimento può delegare al responsabile del servizio impegni e pagamenti gravanti sulle disponibilità del centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici di livello dirigenziale generale.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) ufficio per la promozione culturale e per l'informazione delle comunità italiane all'estero: provvede agli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 3, comma 1, e si articola in due servizi;

b) ufficio per la promozione e per la tutela dei diritti politici e civili degli italiani residenti all'estero: provvede agli adempimenti di cui alla lettera *b)* dell'art. 3, comma 1, e si articola in due servizi;

c) ufficio per l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunità italiane all'estero: provvede agli adempimenti di cui alla lettera *c)* dell'art. 3, comma 1, e si articola in due servizi;

d) ufficio delle politiche generali concernenti le comunità italiane all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani: provvede agli adempimenti di cui alla lettera *d)* dell'art. 3, comma 1, e si articola in due servizi.

Art. 6.

Personale

1. All'assegnazione di personale al Dipartimento provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, nell'ambito delle previsioni di organico indicate nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 316

03A00462

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Arezzo colpito dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *protempore* del 28 novembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Arezzo colpito dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *protempore* del 18 giugno 1999, del 15 dicembre 2000 e del 19 luglio 2002 con i quali è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza sino al 31 dicembre 2002;

Vista la richiesta dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile e politiche per la montagna della regione Toscana, di cui alla nota in data 15 novembre 2002 inerente alla necessità di differire il termine sopra cennato;

Vista la nota DPC/OPE/46975 del 13 dicembre 2002 dell'ufficio interventi strutturali e opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato, pertanto, che sono tuttora in corso gli interventi predisposti dalla regione Toscana finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Arezzo, colpito dagli eventi sismici del 26 settembre 1997.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A00382

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2003.

Proroga dello stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nei territori dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2002, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nei territori dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 23 dicembre 2002, con cui il commissario delegato per l'emergenza idrica nei territori dei comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio ha relazionato in ordine agli interventi già adottati ed ha altresì rappresentato l'esigenza di proseguire nella realizzazione delle altre opere previste nel programma straordinario predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002;

Vista la nota del 23 dicembre 2002, con cui l'assessore all'ambiente della regione Lazio ha richiesto la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza per il completamento degli interventi ancora in corso di esecuzione;

Considerato quindi che risulta necessario attuare gli ulteriori interventi programmati dal commissario delegato, finalizzati al superamento della grave crisi idrica;

Acquisita l'intesa con la regione Lazio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza nei territori a sud di Roma serviti dall'acquedotto del Simbrivio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A00383

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in località Marinasco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in località Marinasco.

Vista la richiesta n. 66/MS del 23 novembre 2002 del prefetto di La Spezia - Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dal dissesto idrogeologico che interessa la località di Marinasco nel comune di La Spezia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che è stata avviata la progettazione di interventi quali la regimazione delle acque superficiali, il consolidamento strutturale delle aree in cui sono ubicati il cimitero e la Pieve di Marinasco, nonché sono in corso ulteriori indagini geognostiche, per cui l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Acquisita l'intesa della regione Liguria e di cui alla nota del 19 dicembre 2002 del Dipartimento trasporti, infrastrutture e protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in località Marinasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A00384

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2003.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni conseguenti agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti e iniziati il 26 settembre 1997.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 1997 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti, interessato dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *protempore* del 18 giugno 1999, del 15 dicembre 2000 e del 7 marzo 2002, con i quali, tra l'altro, è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle regioni interessate in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Acquisita l'intesa con il Presidente della regione Lazio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A00385

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2003.

Istituzione di una nuova serie di buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 2002;

Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 - parte prima;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla «A6».

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «A5», istituita con decreto 12 settembre 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze - capo primo - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 2002.

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni della nuova serie «A6» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.

2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie «A6» sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «A6» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.

2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.a.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA «A6»

	Saggio di interesse lordo
1° anno	2,50%
2° anno	3,25%
3° anno	3,75%
4° anno	3,75%
5° anno	3,75%
6° anno	4,75%
7° anno	4,75%
8° anno	4,75%
9° anno	4,75%
10° anno	5,50%
11° anno	5,50%
12° anno	5,50%
13° anno	5,50%
14° anno	5,50%
15° anno	5,75%
16° anno	5,75%
17° anno	5,75%
18° anno	5,75%
19° anno	5,75%
20° anno	5,75%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

03A00366

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 dicembre 2002.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1991;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;

Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per il triennio 2000-2002, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2001;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 2001;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002, con il quale è stata ricostituita la commissione paritetica prevista dall'art. 30 del contratto di servizio sopra citato;

Vista la proposta del 20 dicembre 2002 elaborata dalla predetta commissione paritetica contenente i valori degli elementi di cui all'art. 30, comma 2, del citato contratto di servizio, i criteri di loro determinazione, nonché le categorie degli investimenti in innovazione e delle attività aggiuntive con connotazione di servizio pubblico da realizzare da parte della concessionaria al fine della determinazione del canone di abbonamento relativo all'anno 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura semestrale del sovrapprezzo dovuta dagli abbonati ordinari alla televisione è stabilita in euro 45,50.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati di cui all'art. 1 di corrispondere la quota semestrale di euro 45,50 in due rate trimestrali di euro 23,67.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di euro 1,82 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando euro 89,18.

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2003. Gli utenti che abbiano effettuato il versamento dei canoni in base alle misure stabilite con il precedente decreto ministeriale 30 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2001, sono tenuti a corrispondere il relativo conguaglio entro il 30 giugno 2003.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Ministro: GASPARRI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 1

TABELLA 1

CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

	Canone €	Sovrapprezzo €	Tassa di concessione governativa €	I.V.A. €	TOTALE €
Annuale	0,22	89,18	4,13	3,57	97,10
Semestrale	0,11	45,50	2,12	1,82	49,55
Trimestrale	0,05	23,67	1,14	0,95	25,81

TABELLA 2

IMPORTI DOVUTI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE USO PRIVATO

	Canone €	I.V.A. €	T.C.G. €	Totale €
Gennaio-giugno	45,61	1,82	2,12	49,55
Febbraio-giugno	38,01	1,52	2,12	41,65
Marzo-giugno	30,41	1,22	2,12	33,75
Aprile-giugno	22,81	0,91	2,12	25,84
Maggio-giugno	15,20	0,61	2,12	17,93
Giugno	7,60	0,30	2,12	10,02
Gennaio-dicembre	89,40	3,57	4,13	97,10
Febbraio-dicembre	83,62	3,34	4,13	91,09
Marzo-dicembre	76,02	3,04	4,13	83,19
Aprile-dicembre	68,42	2,74	4,13	75,29
Maggio-dicembre	60,81	2,43	4,13	67,37
Giugno-dicembre	53,21	2,13	4,13	59,47
Luglio-dicembre	45,61	1,82	4,13	51,56
Agosto-dicembre	38,01	1,52	4,13	43,66
Settembre-dicembre	30,41	1,22	4,13	35,76
Ottobre-dicembre	22,81	0,91	4,13	27,85
Novembre-dicembre	15,20	0,61	4 13	19,94
Dicembre	7,60	0,30	4,13	12,03

TABELLA 3

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE
PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE
(escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	Canone Annuale €
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento	5.549,64
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso........	1.664,90
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	832,44
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici	332,98
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951 n. 1571 come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421........	166,50

Per la detenzione, fuori dell'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici è dovuto un canone annuo di abbonamento di 24,48 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.).

TABELLA 4

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)
PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

	CANONE BASE TELEVISIONE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo €	Nella sala di proiezione o spettacolo €	Magg. per posto €	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	268,61	268,61	0,58	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1a categoria	268,61	268,61	0,44	5% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2a categoria	268,61	268,61	0,29	4% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3a categoria	268,61	268,61	0,15	3% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4a e 5a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	207,00	207,00	0,07	2% " "	10% " "

03A00408

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 2002.

Modalità operative e gestionali dei fondi di mutualità e solidarietà per la copertura dei rischi climatici in agricoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale e le modifiche introdotte dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche ed integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto l'art. 52, comma 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l'art. 127, comma 2, ultimo periodo, disponendo, tra l'altro, che le modalità operative e gestionali del fondo rischi di mutualità e solidarietà istituiti dai consorzi di difesa, dalle cooperative agricole e dai consorzi di cooperative, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Viste le conclusioni a cui è pervenuto l'apposito gruppo di lavoro istituito con lettera del 19 febbraio 2001, n. 100.392;

Ritenuto di disciplinare l'operatività dei fondi per consentire agli enti preposti di dare attuazione alla nuova forma di copertura dei rischi;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. I consorzi di difesa, istituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative agricole, di seguito denominati organismi associativi, previo adeguamento degli statuti e su autorizzazione della regione in cui essi hanno sede, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà, per il risarcimento dei danni di avversità atmosferiche sulle produzioni agricole degli associati. Il ricorso alla copertura assicurativa, anche attraverso i fondi di mutualità e solidarietà, esclude gli interventi compensativi di cui all'art. 3, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I fondi possono intervenire al risarcimento dei danni, nei termini stabiliti all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 e dell'art. 127, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 2.

1. Le modalità ed i limiti di copertura dei rischi con le risorse finanziarie del fondo, sono stabiliti con apposito regolamento dell'organismo associativo, approvato dalla regione territorialmente competente.

2. Secondo le disposizioni previste nel regolamento, il fondo può porre a proprio carico tutti i rischi assunti in garanzia, oppure cedere parte di essi a una o più imprese di assicurazione, o partecipare a fondi rischi regionali, interregionali o nazionali, che concorrono al pagamento dei risarcimenti.

Art. 3.

1. L'adesione alle azioni del fondo è volontaria ed aperta a tutti i soci dell'organismo associativo. Il socio può scegliere di coprire le proprie produzioni dai rischi atmosferici aderendo al fondo oppure ricorrendo alla copertura assicurativa.

2. L'adesione al fondo può riguardare l'intera produzione aziendale o parte di essa. Per le produzioni non coperte dal fondo possono essere sottoscritte una o più polizze assicurative agevolate, in forma collettiva attraverso l'organismo associativo di appartenenza o in forma singola.

3. Per la medesima produzione insistente sulla stessa particella, il socio che sottoscrive la polizza assicurativa è escluso dal programma di risarcimento del fondo.

4. Per aderire al programma del fondo rischi di mutualità e solidarietà il socio sottoscrive annualmente uno o più certificati in cui devono essere riportati gli stessi dati: anagrafici, catastali, produttivi, in termini di quantità e valore e le garanzie prestate, contenuti nei certificati assicurativi.

Art. 4.

1. La gestione operativa del fondo, nei termini stabiliti dal regolamento, può essere esercitata da un comitato esecutivo. In tal caso, alle riunioni del comitato assiste il presidente del collegio sindacale o un suo delegato scelto tra i componenti il collegio stesso.

2. La contabilità del fondo deve essere tenuta separata dalle altre attività dell'organismo associativo, e le operazioni finanziarie sono effettuate in apposito conto corrente, i cui interessi attivi incrementano di pari importo il capitale disponibile, che non può essere destinato a scopi diversi da quelli previsti dal presente decreto.

3. Le entrate del fondo sono costituite:

dal contributo dei consorziati;

dal contributo dello Stato;

dal contributo di eventuali altri enti e privati;

dai risarcimenti assicurativi;

dai rientri di compartecipazione al rischio.

4. Le uscite del fondo possono riguardare:

il pagamento dei risarcimenti agli associati;

le spese di assicurazione per la copertura dell'eventuale quota di rischio non garantita direttamente dal fondo;

le spese di perizie;

i compensi per l'acquisizione delle adesioni;

la partecipazione al rischio di altri fondi istituiti da organismi associativi.

5. Il contributo dello Stato per la costituzione e la dotazione annuale del fondo, da erogare secondo le procedure stabilite nel decreto 30 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 dicembre 2001, n. 290, è calcolato applicando ai valori delle produzioni garantite dal fondo, i parametri stabiliti per la copertura assicurativa, ai sensi dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. Il contributo dello Stato, calcolato nei termini predetti, non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà: per la determinazione del contributo si applica l'aliquota contributiva del 50 per cento, elevabile fino all'80 per cento quando si determinano le condizioni previste al punto 11.5.1. degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 12 agosto 2000, n. C232/19.

Art. 5.

1. In presenza di scioglimento dell'organismo associativo o inattività del fondo per due anni consecutivi, la regione territorialmente competente revoca l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, e le disponibilità finanziarie del fondo medesimo sono ripartite tra i soggetti che le hanno costituite, in rapporto proporzionale alla contribuzione annuale, e restituite agli stessi entro novanta giorni dalla revoca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, notificato alla Commissione europea e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2002
ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive
registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 129

03A00368

DECRETO 8 gennaio 2003.

Autorizzazione, per l'anno 2003, alla pesca professionale del novellame di sardina *(Sardina pilchardus)* e del rossetto *(Aphia minuta)*.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'art. 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3;

Visto l'art. 3 del (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000;

Visto che il (CE) n. 2341/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 - allegato V: misure tecniche transitorie - punto 9 (misure tecniche di conservazione in Mediterraneo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 2002, consente di continuare per l'anno 2003 le attività di pesca che operano in regime di deroga in base all'art. 3, paragrafi 1 e 1-*bis* e all'art. 6 paragrafi 1 e 1-*bis* del regolamento (CE) n. 1626/94;

Tenuto conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto;

Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico sul proseguo dell'attività di pesca del bianchetto e del rossetto;

Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna 2003;

Considerata l'opportunità di evitare proroghe per il periodo della campagna di pesca 2003 relativamente al novellame da consumo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2003 la pesca professionale del novellame di sardina *(Sardina pilchardus)*, e del rossetto *(Aphia minuta)*, è consentita nei giorni feriali, alle unità allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 3 febbraio 2003 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti marittimi di Manfredonia e dello Ionio (Taranto e Crotone) ove il periodo di pesca decorre, rispettivamente, dal 13 gennaio 2003 e dal 10 febbraio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2003

Il direttore generale: TRIPODI

03A00389

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 ottobre 2002.

Istituzione dell'area marina protetta denominata «Isole Pelagie».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
D'INTESA CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E CON
LA REGIONE SICILIANA

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero

della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 29 settembre 1998;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 7, comma 3, lettera *a)* che attribuisce alla direzione per la difesa del mare le funzioni in materia di istituzione e gestione delle aree protette marine;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Considerato che i beni del demanio marittimo dello Stato sono stati assegnati alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 32 dello statuto, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, cui è stato dato attuazione con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 964;

Viste le competenze esclusive in materia di pesca affidate alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 14, lettera *l)* dello statuto della Regione siciliana, e delle successive norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1975, n. 913;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dell'assessore per il territorio e l'ambiente della Regione siciliana datato 16 maggio 1995 di istituzione della riserva naturale orientata «Isola di Lampedusa»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 ottobre 1999 di costituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Isole Pelagie» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 4 settembre 2000;

Considerato l'esito dell'incontro, svoltosi in data 21 novembre 2000 presso il Ministero dell'ambiente, tra i rappresentanti del servizio difesa del mare e del comune di Lampedusa e Linosa;

Considerato altresì l'esito dell'ulteriore incontro tecnico del 9 settembre 2002 presso il comune di Lampedusa e Linosa, tra i rappresentanti della suddetta amministrazione comunale, della Regione siciliana, della provincia regionale di Agrigento, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della locale Capitaneria di porto;

Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione siciliana sottoscritta in data 7 marzo 2001;

Vista la nota d'intesa della Regione siciliana prot. n. 1053 del 19 febbraio 2002;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Vista la nota d'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze n. 9295 del 17 marzo 2000;

Visto il parere favorevole espresso in data 26 settembre 2002 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Isole Pelagie»;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Regione siciliana, a far data dal 1° ottobre 2002, l'area marina protetta denominata «Isole Pelagie».

Art. 2.

1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta «Isole Pelagie» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti:

a) nel tratto di mare circostante l'Isola di Lampedusa, da Punta Galera, verso ponente, fino alla punta a nord da Cala Pisana, comprendendo Capo Ponente e Capo Grecale:

Punto	Latitudine	Longitudine
A1)	35° 30' 11" N	012° 34' 41" E (in costa)
A)	35° 29' 05" N	012° 34' 41" E
B)	35° 30' 20" N	012° 30' 24" E
C)	35° 32' 02" N	012° 30' 24" E
E)	35° 32' 02" N	012° 38' 48" E
AA)	35° 30' 14" N	012° 38' 48" E
AA1)	35° 30' 14" N	012° 37' 42" E (in costa)

b) nel tratto di mare circostante l'Isola di Linosa, dalla punta a sud di Cala Pozzolana, verso nord, fino alla Punta Calcarella, comprendendo Punta Balata Piatta e Punta Beppe Tuccio:

Punto	Latitudine	Longitudine
—	—	—
N1)	35° 51' 39" N	012° 51' 15" E (in costa)
N)	35° 51' 39" N	012° 50' 34" E
P)	35° 53' 00" N	012° 51' 13" E
Q)	35° 53' 00" N	012° 53' 00" E
S)	35° 51' 03" N	012° 53' 44" E
S1)	35° 51' 09" N	012° 52' 56" E (in costa)

c) nel tratto di mare circostante l'Isola di Lampione:

Punto	Latitudine	Longitudine
—	—	—
Y)	35° 33' 12" N	012° 18' 48" E
X)	35° 33' 12" N	012° 20' 00" E
W)	35° 32' 42" N	012° 20' 00" E
Z)	35° 32' 42" N	012° 18' 48" E

2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione del demanio marittimo prospiciente l'area marina protetta «Isole Pelagie» sono adottati dalla Regione siciliana, sentito l'ente gestore della suddetta area marina protetta.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta «Isole Pelagie», in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la protezione della flora, della fauna e della vegetazione marina con particolare riguardo ai mammiferi e rettili;

c) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;

d) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

e) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

f) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

g) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi potrà prevedere che le predette attività vengano svolte prioritariamente o esclusivamente dai cittadini residenti e da imprese aventi sede nel comune ricadente nell'area marina protetta.

Art. 4.

1. All'interno dell'area marina protetta «Isole Pelagie», come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali;

c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) il tratto di mare dell'Isola di Lampedusa antistante la costa a nord di Capo Grecale, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
—	—	—
G1)	35° 31' 13" N	012° 37' 15" E (in costa)
G)	35° 31' 22" N	012° 37' 15" E
H)	35° 31' 14" N	012° 37' 47" E
I)	35° 30' 56" N	012° 38' 12" E
I1)	35° 30' 56" N	012° 38' 03" E (in costa)

b) il tratto di mare antistante la costa dell'Isola di Lampedusa e circostante l'Isola dei Conigli, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
—	—	—
J1)	35° 30' 35" N	012° 33' 22" E (in costa)
J)	35° 30' 22" N	012° 33' 31" E
K)	35° 30' 22" N	012° 33' 46" E
K1)	35° 30' 34" N	012° 33' 47" E (in costa)

c) il tratto di mare a nord dell'Isola di Linosa antistante gli scogli di Tramontana, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
—	—	—
T)	35° 52' 52" N	012° 51' 21" E
U)	35° 52' 38" N	012° 51' 46" E
V)	35° 52' 27" N	012° 51' 20" E

3. Nelle zone A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la balneazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;

b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

d) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;

e) la pesca subacquea.

4. Nelle zone A è, invece, consentito l'accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta.

5. Nella sola zona A del tratto di mare circostante l'Isola dei Conigli a Lampedusa, come delimitata e individuata dal precedente comma 2, lettera *b)*, è consentita la balneazione, nei modi e nei tempi disciplinati dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva, e comunque nel rispetto delle esigenze di tutela dell'integrità ambientale e della riproduzione della tartaruga marina Caretta caretta.

6. Le zone B di riserva generale comprendono i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) il tratto di mare antistante la costa nord orientale dell'Isola di Lampedusa, compreso tra Punta Cappellone e Cala Calandra, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
—	—	—
D1)	35° 31' 21" N	012° 34' 42" E (in costa)
D)	35° 32' 02" N	012° 34' 42" E
E)	35° 32' 02" N	012° 38' 48" E
F)	35° 30' 44" N	012° 38' 48" E
F1)	35° 30' 44" N	012° 37' 37" E (in costa)

b) il tratto di mare circostante la zona A tutt'intorno l'Isola dei Conigli di cui al comma 2, lettera *b*, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
—	—	—
L1)	35° 30' 40" N	012° 33' 16" E (in costa)
L)	35° 30' 19" N	012° 33' 26" E
M)	35° 30' 19" N	012° 33' 53" E
M1)	35° 30' 35" N	012° 33' 53" E (in costa)

c) il tratto di mare antistante la costa settentrionale dell'Isola di Linosa, compreso tra Punta Balata Piatta e Punta Beppe Tuccio, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
—	—	—
O1)	35° 52' 09" N	012° 51' 01" E (in costa)
O)	35° 52' 09" N	012° 50' 48" E
P)	35° 53' 00" N	012° 51' 13" E
Q)	35° 53' 00" N	012° 53' 00" E
R)	35° 52' 17" N	012° 53' 16" E
R1)	35° 52' 17" N	012° 52' 54" E (in costa)

7. Nelle zone B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 8, lettere *d)* ed *e)* del presente articolo;

b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 8, lettere *f)* e *h)*, del presente articolo;

c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 8, lettera *g)* del presente articolo;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, lettera *h)* del presente articolo;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, lettera *l)* del presente articolo;

f) la pesca subacquea.

8. Nelle zone B, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono, invece, consentiti:

a) la balneazione;

b) le visite guidate subacquee, disciplinate e contingentate dall'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, a mezzo dei centri d'immersione subacquea aventi sede nel comune ricadente nell'area marina protetta;

c) le immersioni subacquee, disciplinate e contingentate dall'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;

d) la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore e, comunque, a velocità non superiore a cinque nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;

e) la navigazione a motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore;

f) l'ancoraggio come disciplinato dall'ente gestore in zone appositamente individuate, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e sentita la commissione di riserva, nonché l'ancoraggio con mazzera (cima e pietra) ai soli residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta e sempre sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore;

g) l'ormeggio come disciplinato dall'ente gestore in zone individuate compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e opportunamente attrezzate;

h) l'ancoraggio alle imbarcazioni a motore per il solo esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto comune alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

i) le attività di pescaturismo, disciplinate dall'ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, e riservate ai pescatori professionisti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto comune alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

l) la pesca sportiva con lenza e canna riservata ai soli residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore.

9. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente art. 2.

10. Nelle zone C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 11, lettere *d)* ed *e)*, del presente articolo;

b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 11 lettere *f)* e *h)*, del presente articolo;

c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 11 lettera *g)*, del presente articolo;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11, lettera *h)*, del presente articolo;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11, lettera *l)*, del presente articolo;

f) la pesca subacquea.

11. Nelle zone C, oltre a quanto indicato ai commi 4 del presente articolo, sono consentiti:

a) la balneazione;

b) le visite guidate subacquee come disciplinate dall'ente gestore e compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;

c) le immersioni subacquee come disciplinate dall'ente gestore e compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;

d) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore e, comunque, a velocità non superiore a dieci nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;

e) la navigazione a motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore;

f) l'ancoraggio come disciplinato dall'ente gestore in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e sentita la Commissione di Riserva, nonché l'ancoraggio con mazzera (cima e pietra) ai soli residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta e sempre sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore;

g) l'ormeggio come disciplinato dall'ente gestore in zone individuate compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e opportunamente attrezzate;

h) l'ancoraggio alle imbarcazioni a motore per il solo esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto comune alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

i) le attività di pescaturismo, nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto comune alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

j) la pesca sportiva con lenza e canna riservata ai residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta, nonché ai non residenti, come disciplinato dall'ente gestore, anche attraverso il rilascio di specifiche autorizzazioni.

12. Nelle zone B e C dell'isola di Linosa e nella zona C di Lampedusa, in caso di necessità per condizioni meteo-marine avverse e sulla base di analogo avviso dell'Autorità marittima locale, è consentito l'accesso

agli approdi in località Pozzolana e Mannarazza a Linosa e in località Cala Creta a Lampedusa, ai mezzi che effettuano collegamenti marittimi, ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi in transito.

13. Eventuali interventi previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione vigenti a livello regionale e comunale alla data di pubblicazione del presente decreto per il completamento, l'ampliamento o la messa in sicurezza delle strutture portuali comprese nel perimetro dell'area marina protetta «Isole Pelagie» saranno realizzabili nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione d'impatto ambientale, d'intesa con l'ente gestore dell'area marina protetta e sentita la Commissione di Riserva.

14. Le attività sopra elencate ai commi 4, 8 e 11 del presente articolo sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'ente gestore fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 5.

1. La gestione dell'area marina protetta «Isole Pelagie» è affidata, con successivo decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, d'intesa con la Regione Siciliana e sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area marina protetta «Isole Pelagie» si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua ripartizione, con € 309.874,14 a gravare sul capitolo 2756 (già 3957) dell'unità previsionale di base 5.1.2.1 (ex 8.1.2.1) «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché con la somma iniziale di € 103.291,38 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 2757 (già 3958) della predetta unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entrambe per il corrente esercizio finanziario.

2. Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario e tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 2757 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1 «Difesa del mare», una somma non inferiore a € 258.228,45 per le attività finalizzate al funzionamento dell'area marina protetta.

Art. 7.

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Art. 8.

1. Il Regolamento dell'area marina protetta «Isole Pelagie», formulato entro centottanta giorni dall'individuazione dell'ente delegato alla gestione, anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali relative discipline provvisorie di cui al precedente art. 4, commi 4, 8 e 11, sarà approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dall'art. 19, comma 5, della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con la Regione siciliana.

2. Nel suddetto Regolamento potrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla Commissione di Riserva.

Art. 9.

1. Nel tratto di mare compreso nella perimetrazione della riserva naturale orientata «Isola di Lampedusa», istituita con decreto dell'assessore al territorio e all'ambiente del 16 maggio 1995, ricadente nella zona A di riserva integrale dell'Isola di Lampedusa e circostante l'Isola dei Conigli, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* del presente decreto, i divieti e le deroghe previsti dall'art. 4, commi 3, 4 e 5, del presente decreto entreranno in vigore successivamente all'emanazione da parte della regione siciliana dei provvedimenti necessari per l'esclusione del suddetto tratto di mare dalla perimetrazione della riserva naturale orientata «Isola di Lampedusa», e comunque entro e non oltre il 1° ottobre 2002.

2. La gestione del tratto di mare di cui al comma 1 del presente articolo resta affidata all'ente gestore della riserva naturale orientata «Isola di Lampedusa» sino al 1° ottobre 2002, termine a partire dal quale la suddetta gestione rientrerà tra le competenze dell'ente gestore dell'area marina protetta «Isole Pelagie».

Art. 10.

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 21 ottobre 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 271

Isola di Linosa
(dalla carta nautica n. 217 dell'I.I.M.)

N

P
Q
R
S
S1
O
N

1.000 metri

03A00405

DECRETO 9 gennaio 2003.

Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco di rifiuti non pericolosi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, e, in particolare, i commi 1, lettera *l)*, e 2) dell'art. 23, che modificano la descrizione del codice 16 01 03 dell'allegato *A* al decreto legislativo n. 22/1997 e autorizzano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ad apportare le conseguenti modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

Considerata, pertanto, la necessità di escludere i pneumatici ricostruibili dall'elenco dei rifiuti non pericolosi individuato dall'allegato 1 al citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. La voce 10, punto 3, del suballegato 1 all'allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

03A00381

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2003.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 2002.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di novembre 2002, come segue:

ALLEGATO

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4756,47
ALBANIA	Lek	47	ALL	136,419
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	77,8893
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	52,2442
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,70226
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,79243
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita *	75	SAR	3,75510
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3,52088
ARMENIA	Dram	246	AMD	584,784
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,79243
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,78473
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4899,66
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1,00136
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,377509
BANGLADESH	Taka	174	BDT	57,7934
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,99255
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2,00272
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,00136
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	49,8799
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1903,13
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	7,40910
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,93910
BRASILE	Real	234	BRL	3,58468
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,76648
BULGARIA	Lev	45	BGL	1949,70
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94970
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	1031,75
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3840,22
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,57355
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	121,415
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,819286
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	30,7524

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	710,062
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	8,29014
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,572001
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	2763,02
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	399,385
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,20300
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1208,19
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	369,544
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,45258
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	23,0313
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,42795
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,70226
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	18,8127
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	4,62936
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	8,76191
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,67800
ERITREA	Nakfa	243	ERN	9,56300
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	8,47238
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,637086
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,11178
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	53,3750
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,752221
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	22,6115
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,18344
GHANA	Cedi	111	GHC	8181,45
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	48,8835
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	121,650
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,637086
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	177,962
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,709961
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,70226
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,64092
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1973,68

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	179,761
HAITI	Gourde	151	HTG	34,5254
HONDURAS	Lempira	118	HNL	16,8673
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	7,80982
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	49,8790
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9083,23
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	7993,82
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,311418
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	86,1767
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4,69217
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	61,3874
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	154,552
KENYA	Scellino Kenioto	22	KES	79,6198
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	46,0568
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,300920
LAOS	Kip	154	LAK	7611,03
LESOTHO	Loti	172	LSL	9,65820
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,601243
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1513,76
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	45,0613
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,23563
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45280
MACAO	Pataca	156	MOP	8,04411
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,3516
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6448,99
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	80,4313
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,80404
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	12,7673
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,414762
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,5343
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	270,024
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	29,8077
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	10,2016
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	13,9073
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1123,95
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	23200,6
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,40334
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	9,65820
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	76,6841

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	14.6017
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655.957
NIGERIA	Naira	81	NGN	127.658
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,31900
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,01546
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,385136
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	58.6564
PANAMA	Balboa	162	PAB	1.00136
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	4.38386
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	6044.83
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3.59137
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119.252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,95692
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3.64495
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,637086
ROMANIA	Leu *	131	ROL	33592.1
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	31,8767
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	487,514
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	7.59812
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,33511
SANT'ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0.637086
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	9031,94
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655.957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5.62565
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1805,36
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1.76663
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	50.1832
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41.5397
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	229.4644
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2623.56
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	97.6493
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,70226
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,70226
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.70226
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	1.00136
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	9.65820
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	263.137
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2181.46
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9.08183
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1.46729
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	9.65820

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2.95672
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	34.7049
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	984.397
THAILANDIA	Baht	73	THB	43.3574
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655.957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2.32587
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	6.01773
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1.37213
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1606571
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5207.08
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5.33783
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1927.86
UNGHERIA	Fiorint Ungherese *	153	HUF	238.245
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	26.8013
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	888.352
VANUATU	Vatu	208	VUV	135.121
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1361.18
VIETNAM	Dong	145	VND	15394.7
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	170.729
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	4668.77
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	54.6885

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2003

Il direttore centrale: BUSA

03A00386

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI BASIANO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Basiano (provincia di Milano) ha adottato il 4 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 4 per mille per tutte le categorie ad eccezione della categoria D e per le case sfitte, per la quale si applicherà l'aliquota del 5,5 per mille e in € 104,00 la detrazione da applicare all'abitazione principale e alle sue pertinenze;

(Omissis).

03A00301

COMUNE DI CASTELMOLA

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castelmola (provincia di Messina) ha adottato il 30 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di deliberare l'aliquota I.C.I. in misura unica, da applicare nel comune di Castelmola nella misura del 5,50 per mille per l'anno 2003;

2. di stabilire la detrazione spettante per la prima casa di abitazione nella misura pari a € 180,76 (L. 350.000);

(Omissis).

03A00302

COMUNE DI CERMES

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cermes (provincia di Bolzano) ha adottato il 28 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire che, per l'anno 2003, troverà applicazione l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti gli immobili esistenti sul territorio del comune di Cermes nella misura unica del 4,3 per mille;

2. di confermare, inoltre, che per l'anno 2003 troverà applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura unica di € 309,87.

(Omissis).

03A00303

COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cesiomaggiore (provincia di Belluno) ha adottato il 30 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare come di seguito le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, che sarà applicata in questo comune:

a) nella misura del 5,5 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

b) nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;

c) nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari di imprese aderenti al Patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino e destinate a nuovi insediamenti produttivi e per la durata di cinque anni dall'attivazione del nuovo insediamento;

d) nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;

e) nella misura del 6,5 per mille ai casi diversi da quelli di cui alle lettere *a), b), c), d)* del presente dispositivo e per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria);

2. di confermare per l'anno 2003, in € 103,29 la detrazione dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

(Omissis).

03A00304

COMUNE DI CORTANDONE

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cortandone (provincia di Asti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 6,50 per mille.

(Omissis).

03A00305

COMUNE DI GRANITI

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Graniti (provincia di Messina) ha adottato il 25 ottobre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

stabilire l'aliquota ICI per l'anno 2003 al 6 per mille, di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di € 103,29.

(Omissis).

03A00306

COMUNE DI LANA

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lana (provincia di Bolzano) ha adottato il 17 settembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili con decorrenza dell'anno 2003 e fino a diversa regolamentazione come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:

a) abitazione principale: 4‰;

b) tutti i rimanenti immobili: 4,4‰.

2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2003 fino a diversa regolamentazione come segue:

a) per tutte le abitazioni principali: € 413,17.

(Omissis).

03A00307

COMUNE DI MONTALLEGRO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Montallegro (provincia di Agrigento) ha adottato il 23 ottobre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di adottare per l'esercizio finanziario 2003 l'aliquota del 6 per mille relativamente all'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili);

2. di confermare a € 103,29 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A00308

COMUNE DI ROCCALUMERA

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Roccalumera (provincia di Messina) ha adottato il 17 ottobre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire per l'anno 2003 l'adozione di due aliquote dell'imposta comunale sugli immobili l'una ordinaria del 6 per mille, per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati; l'altra ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residente nel comune per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze così confermando le aliquote applicate lo scorso anno.

(Omissis).

03A00309

COMUNE DI SAN LEONARDO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Leonardo (provincia di Udine) ha adottato il 9 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Approvare l'adozione per l'anno 2003 delle seguenti aliquote:

4,5 per mille aliquota ordinaria;

7 per mille per gli alloggi sfitti o alloggi in aggiunta all'abitazione principale;

detrazione di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A00310

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501014/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.